

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Provincia di FROSINONE

REGOLAMENTO

*CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA
CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE
PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI DALLA L.R.
11 agosto 2008, n° 15 e dal D.P.R. 6 giugno 2001,
n.380*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 27/09/2022

PUBBLICATO IN DATA 06/10/2022

ART. 1
(Natura e Scopi del Regolamento)

Preso atto che:

il 21 agosto 2008 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio — Parte Prima n. 31 del 21 agosto 2008, la Legge Regionale n. 15 dell' 11 agosto 2008 recante norme "Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia";

la legge, in vigore a partire dal 5 settembre 2008, nasce con l'obiettivo di fornire uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio laziale e di superare il problema dell'applicazione e del coordinamento a livello regionale di quanto disciplinato dal D.P.R. 380/01 in tema di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia;

le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono costituite dal D.P.R. n. 380/01 {Titolo IV, Capo I e Capo TI) e dalla L.R. n. 15/08;

il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi introdotto dalla L.R. 15/08, non si applica, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 36 della legge regionale medesima, ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della legge, che restano disciplinati ,per la loro conclusione, dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/01;

a garanzia dell'esigenza di certezza nella applicazione della normativa vigente, si rende necessario individuare i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione {nel caso in cui l'abuso risulti sanabile) previste, e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso, definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

è necessario stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso, nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità e di graduare l'entità delle sanzioni e delle oblazioni entro un minimo ed un massimo.

ART. 2
(Ambito di applicazione del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità di calcolo che si applicano alle seguenti fattispecie previste dalla L.R. 15/2008:

Art.13 "Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello";

Art.15 "Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali";

Art.16 "Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali";

Art. 18 "Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo"

Art.19 "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA"

Art.22 "Accertamento di conformità".

Nonché relativamente alle fattispecie previste nel D.P.R. n.380/01 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", relativamente all'Art.24 "Certificato di agibilità", che al 3° comma prevede, in caso di mancata presentazione della Segnalazione Certificata dell'Agibilità (SCA), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro;

ART.3

(Sanzione per mancata presentazione della Segnalazione Certificata dell'agibilità)

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal 3° comma dell'art. 24 del D.P.R. n.380/01, per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata dell'Agibilità (SCA), variabile da un minimo di € 77,00 ad un massimo di € 464,00, è applicata al soggetto titolare del permesso di costruire, o al soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o ai loro successori o aventi causa secondo le seguenti casistiche:

- a) nel caso di SCA spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo) ma non oltre i successivi tre mesi, la sanzione è pari ad € 77,00;
- b) nel caso di SCA spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo) ma non oltre i successivi sei mesi, la sanzione è pari ad € 154,00;
- c) nel caso di SCA spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo) ma non oltre un anno, la sanzione è pari ad € 308,00;
- d) nel caso di SCA spontaneamente presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo) ma oltre un anno, la sanzione è pari ad € 464,00;

ART.4

(Sanzione per mancata apposizione del cartello di cantiere)

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 13 della L.R. n.15/2008, per la mancata esibizione del permesso di costruire o mancata apposizione del cartello di cantiere, variabile da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.500,00, è applicata al Direttore dei lavori secondo le seguenti casistiche:

- a) nel caso di mancata apposizione del cartello di cantiere o incompletezza o illeggibilità dello stesso per interventi subordinati a Comunicazione di Inizio lavori Asseverata (CILA) si applica la sanzione minima pari ad € 500,00;
- b) nel caso di mancata apposizione del cartello di cantiere o incompletezza o illeggibilità dello stesso per interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) si applica una sanzione pari ad € 750,00;

- c) nel caso di mancata esibizione del permesso a costruire nonché di apposizione del cartello di cantiere o incompletezza o illeggibilità dello stesso, per interventi subordinati a Permesso di Costruire, che presentino una cubatura fino a 750 mc, si applica una sanzione pari ad € 1.000,00;
- d) nel caso di mancata esibizione del permesso a costruire nonché di apposizione del cartello di cantiere o incompletezza o illeggibilità dello stesso, per interventi subordinati a Permesso Costruire, che presentino una cubatura superiore a 750 mc, si applica una sanzione pari ad € 1.500,00;

ART.5

(Sanzione per interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15 della LR. n.15/2008, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, variabile da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, è applicata secondo le seguenti casistiche:

SANZIONE PER VERBALE DI INOTTEMPERANZA		
Tipologia	Sanzioni	
	Immobili non vincolati	Immobili vincolati dal D.Lgs 42/04 parte II e III
per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modeste entità, movimenti di terra, recinzioni, disboscamento, discarica	€ 2.000,00	€ 2.500,00
per opere su edifici principali, pertinenziali ed accessori, non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 2.500,00	€ 3.000,00
per ampliamento minore o uguale al 20% della superficie lorda autorizzata, fino ad un massimo di mq. 250	€ 3.000,00	€ 3.500,00
per ampliamenti compresi tra il 20% ed il 40% della superficie lorda autorizzata, per una volumetria max fino a mc. 450	€ 3.500,00	€ 4.500,00
per ampliamenti superiori al 50% della superficie lorda autorizzata, con una volumetria oltre imc. 450	€ 4.500,00	€ 4.500,00
per interventi di demolizione e ricostruzione	€ 4.500,00	€ 5.000,00
Per la realizzazione di edifici principali (<i>ex novo</i>) con volume fino a mc. 450	€ 7.000,00	€ 8.000,00
per opere quantificabili in termini di superfici e volumi, di rilevante consistenza che abbiano comportato modifiche evidenti dell'aspetto esteriore dei luoghi, quali movimenti di terra, il disboscamento, discarica	€ 10.000,00	€ 12.000,00

per la realizzazione di edifici principali (<i>ex novo</i>) con volume compreso da mc. 450 a mc 750	€ 8.000,00	€ 10.000,00
per la realizzazione di edifici principali (<i>ex novo</i>) con volume oltre i mc. 750	€ 15.000,00	€ 20.000,00
per lottizzazione abusiva	€ 20.000,00	€ 20.000,00
mancata attuazione del Piano di Utilizzazione Aziendale P.U.A e degli interventi previsti nello stesso, ai sensi della L.R. 38/99 e successive mm.e ii;	€ 20.000,00	€ 20.000,00

ART. 6**(Sanzione per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)**

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 16 della L.R. n.15/2008, per opere che siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, variabile da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 25.000,00, è applicata secondo le seguenti casistiche:

SANZIONI PECUNIARIE		Immobili vincolati dal D.Lgs 42/04 o compresi nelle zone omogenee A
1	per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, per interventi di manutenzione ordinaria ed straordinaria, che non abbiano comportato modifiche evidenti dell'aspetto esteriore dei luoghi e del fabbricato, di modeste entità, recinzioni, piscina, movimenti di terra, disboscamento, discarica	€ 2.500,00
2	per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non quantificabili in termini di volumi, e interventi di ristrutturazione edilizia consistente nel cambio di destinazione d'uso, che abbiano comportato modifiche non sostanziali all' aspetto esteriore del fabbricato	€ 3.000,00
3	per interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato la modifica della destinazione d'uso e/o l'aumento delle unità immobiliari senza modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato .	€ 4.000,00
4	per interventi di ristrutturazione edilizia, inerente la demolizione e fedele ricostruzione	€ 7.500,00
5	per interventi di ristrutturazione edilizia "pesante " inerente la demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma, superfici e volumetrie inferiori uguali al legittimato, lottizzazione abusiva	€ 8.500,00
6	per opere quantificabili in termini di superfici e volumi, di rilevante consistenza che abbiano comportato modifiche evidenti dell'aspetto esteriore dei luoghi quali, movimenti di terra, disboscamento, discarica	€ 8.500,00
7	per interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la modifica della destinazione d'uso e/o l'aumento delle unità immobiliari, con ampliamenti della superficie lorda inferiori o uguale al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, fino ad un massimo di mc. 250	€ 8.500,00

8	per interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la modifica della destinazione d'uso e/o l'aumento delle unità immobiliari, con ampliamenti della superficie lorda inferiori o uguale al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, per una volumetria tra mc. 250 e mc. 450	€ 15.000,00
9	per interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la modifica della destinazione d'uso e/o l'aumento delle unità immobiliari, con ampliamenti della superficie lorda inferiori o uguale al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, per una volumetria tra mc. 450 e mc. 750	€ 15.000,00
10	per interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la modifica della destinazione d'uso e/o l'aumento delle unità immobiliari, con ampliamenti della superficie lorda inferiori o uguale al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, per una volumetria oltre i mc. 750	€ 15.000,00

ART.7

(Sanzione per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo)

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 18 della L.R. n.15/2008 qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare il valore di mercato di cui al comma 3, dello stesso art. 18, variabile da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 30.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso, è applicata secondo le seguenti casistiche:

SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI NEL CASO NON SIA POSSIBILE DETERMINARE IL VALORE DI MERCATO		
Numero	Tipologia	Sanzione
1	Per realizzazione di tettoia, veranda, gazebo, piscina, movimenti di terra (bonifica e miglioramento fondiario agricolo, livellamenti, scavi e rinterrì), pergolati, pergotende	€ 3.000,00
2	Per difformità o parziale difformità su interventi assentiti da titolo abilitativo per variazioni non essenziali	€ 3.000,00
3	Per interventi di ristrutturazione edilizia che NON abbiano comportato aumento delle superfici e/o dei volumi, cambio di destinazione d'uso <u>senza opere</u> NON appartenenti alla stessa categoria generale	€ 3.000,00
4	Per interventi di ristrutturazione edilizia che NON abbiano comportato aumento delle superfici e/o dei volumi, cambio destinazione d'uso <u>con opere</u> NON appartenenti alla stessa categoria generale, riorganizzazione dell'unità immobiliare (divisione o fusione)	€ 3.500,00
5	Per interventi di ristrutturazione edilizia volti alla creazione di impianti tecnologici (comprese le tettoie fotovoltaiche di pertinenza dell'edificio)	€ 3.500,00

6	Per interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato aumento delle superfici, modifica delle facciate con variazioni delle dimensioni, posizione e numero delle aperture, con cambio di destinazione d'uso	€ 3.500,00
7	Per difformità su interventi assentiti da titolo abilitativo minore o uguale al 20% della superficie lorda autorizzata e di nuova costruzione, il tutto per una volumetria compresa tra mc. 0 e mc. 100	€ 5.000,00
8	Per difformità su interventi assentiti da titolo abilitativo, con superficie superiore al 20% della superficie lorda autorizzata e di nuova costruzione, il tutto per una volumetria compresa tra mc. 0 e mc 100	€ 10.000,00
9	Per difformità su interventi assentiti da titolo abilitativo per ampliamenti compresi tra il 20% ed il 50% della superficie lorda autorizzata e di nuova costruzione, per una volumetria max fino a mc. 250	€ 20.000,00
10	Per difformità su interventi assentiti da titolo abilitativo per ampliamenti superiori al 50% della superficie lorda autorizzata e di nuova costruzione, il tutto con una volumetria oltre i mc. 250 fino a mc. 450	€ 25.000,00
11	Per interventi di ristrutturazione edilizia "leggera" consistente nella demolizione e ricostruzione fedele	€ 8.000,00
12	Per interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" consistente nella demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma, superfici e volumetrie, recupero sottotetti abitativi	€ 10.000,00
13	Per lottizzazione abusiva, opere quantificabili in termini di superfici e volumi, di rilevante consistenza e incidenza sul territorio, trasformazione permanente del suolo inedificato, con modifiche evidenti dell'aspetto esteriore dei luoghi, quali movimenti di terra (sbancamento), disboscamento, discarica	€ 10.000,00
14	Per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume fino a mc. 450	€ 25.000,00
15	Per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume compreso da mc. 450 a mc. 750	€ 27.500,00
16	Per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume oltre i mc. 750	€ 30.000,00
17	Per mancata attuazione del Piano di Utilizzazione Aziendale P.U.A e degli interventi previsti nello stesso, ai sensi della L.R. 38/99 e ss.mm.ii.	€ 20.000,00

ART. 8**(Sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA**

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 19 della L.R. n.15/2008 prevista:

- nel caso di interventi edilizi effettuati ai sensi dell'art. 22 comma 1,2 e 2-bis del D.P.R. 380/2001, in assenza della prescritta SCIA o in difformità dalla stessa, variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 15.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso;
- nel caso di interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali e ad altre norme urbanistiche vigenti, variabile da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 25.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso; è applicata secondo le seguenti casistiche:

SANZIONI PECUNIARIE			
Prog	Tipologia	Sanzione	
		Immobili NON vincolati	Immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/02 parte II e III
1	Per opere esterne relative ad interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1e 2 e 21 bis, non riconducibili all'art. 10 del DPR 380/01	€ 1.500,00	€ 2.500,00
2	Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento ristrutturazione edilizia che abbiano comportato lievi modifiche all'aspetto esteriore del fabbricato rispetto al titolo abilitativo	€ 2.000,00	€ 2.500,00
3	Per varianti al P.d.C. che abbiano anche comportato lievi modifiche all'aspetto esterno dell'edificio, con aumento della S.U. e/o S.n.R., quando per lo stesso non è richiesto il Permesso di Costruire	€ 2.000,00	€ 2.500,00
4	Per cambio di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito della stessa categoria, di cui all'articolo 7, terzo comma della L.R.36/87, quando per lo stesso non è richiesto il Permesso di Costruire	€ 2.500,00	€ 3.000,00
5	Per cambio di destinazione d'uso con opere, nell'ambito della stessa categoria, di cui all'articolo 7, terzo comma della L.R.36/87, quando per lo stesso non è richiesto il Permesso di Costruire	€ 3.000,00	€ 3.500,00
6	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume fino ad un massimo di mc. 100	€ 3.000,00	€ 6.000,00

7	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 100 fino ad un massimo di mc. 250	€ 3.500,00	€ 7.500,00
8	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 250 fino ad un massimo di mc. 450	€ 5.000,00	€ 10.000,00
9	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 450 fino ad un massimo di mc. 750	€ 7.500,00	€ 15.000,00
10	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 750 fino ad un massimo di mc.	€ 10.000,00	€ 20.000,00
11	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare con volume oltre mc. 1.000	€ 15.000,00	€ 25.000,00

ART.9

(Oblazione per permesso di costruire in sanatoria -Accertamento di conformità)

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 22 della L.R. n.15/2008, a titolo di oblazione, nel caso di richiesta di permesso di costruire e/o SCIA in sanatoria, nei casi ricadenti nell'articolo 19 della stessa L.R. 15/2008, variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso, è applicata secondo le seguenti casistiche:

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'		
Numero	Tipologia	Oblazione
1	Per modifica area di sedime, opere interne difformi dal titolo abilitativo, modifiche ai prospetti, realizzazione di recinzioni, muri di sostegno, portali di ingresso, realizzazione di strutture precarie, e comunque di tutte quelle opere che non rientrano nelle variazioni essenziali al progetto approvato, stabilite nell'art. 17 della L.R. 15/08	€ 1.000,00
2	Per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e consolidamento che NON abbiano comportato modifiche sostanziali all'aspetto esteriore del fabbricato, né il numero delle unità immobiliari, né aumento delle superfici, né dei volumi e delle destinazioni d'uso	€ 1000,00

3	Per interventi di manutenzione, ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento conservativo, consolidamento che abbiano comportato lievi modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato non quantificabili in termini di superfici e volumi, realizzazione di viali di accesso a fondi agricoli o viali provvisori di cantiere, opere di sistemazione del terreno con modifica e livellamento delle quote senza modifica della destinazione d'uso del suolo, fusione, divisione di due unità immobiliari	€ 1.500,00
4	Per varianti al P.d.C. con aumento della S.U. e S.N.R., interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato ampliamenti della superficie lorda inferiori o uguale al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, fusione e divisione oltre le due unità immobiliari	€ 2.000,00
5	Per cambio di destinazione d'uso SENZA OPERE nell'ambito della stessa categoria, quando per lo stesso non è richiesto, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 36/87, il Permesso di Costruire	€ 2.000,00
6	Per cambio di destinazione d'uso CON OPERE nell'ambito della stessa categoria, quando per lo stesso non è richiesto, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 36/87, il Permesso di Costruire	€ 2.500,00
7	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume fino ad un massimo di mc. 100	€ 3.000,00
8	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 100 fino ad un massimo di mc. 250	€ 3.500,00
9	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 250 fino ad un massimo di mc. 450	€ 4.000,00
10	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 450 fino ad un massimo di mc. 750	€ 4.500,00
11	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume oltre mc. 750 fino ad un massimo di mc. 1.000	€ 5.500,00
12	Per interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare con volume oltre mc. 1.000	€ 10.000,00

Art.10

(Modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per tipologie di abusi non individuate dal regolamento stesso)

Le sanzioni relative e le somme da corrispondere a titolo di oblazione, per le opere ed interventi di abusivismo edilizio non ricompresi all'interno delle casistiche previste dal presente Regolamento, saranno determinate, a seconda dell'entità e gravità delle stesse, cercando di valutare ed assimilare le tipologie di abuso con quanto già rappresentato nel Regolamento stesso.

